

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

(art. 7 D.Lgs. Lgt. n.382/1944)

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 92/23 del 22/11/2023 - Con efficacia a far data dal 01/01/2024

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274: Spetta all'associazione sindacale (oggi Collegio) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, (oggi Consiglio Nazionale) costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione, senza possibilità di frazionabilità o riduzione.

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo, dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, pari a €40.00.

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo.

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l'importo del contributo rimarrà invariato rispetto all'anno precedente, con le stesse modalità di pagamento.

Con delibera n. 91/23 del 22/11/2023, il Consiglio Direttivo del Collegio ha aumentato l'importo della quota di iscrizione all'Albo ordinaria per l'anno 2023, in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) fino al 29/02/2024(art.3), comprensivi del contributo al CNGeGL di € 40,00 stabilendo casi di eccezione meglio descritti all'art.13.

ARTICOLO 3 - SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale, corrisposto in un'unica soluzione al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Trapani è il 29 Febbraio 2024 o se la scadenza coincide con il sabato o il festivo va prorogata al primo giorno successivo lavorativo.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

ARTICOLO 4 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Trapani fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno, compreso coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione nel corso dell'anno.

In caso di **cancellazione nell'anno successivo sarà interamente dovuta la quota annuale di iscrizione all'Albo**

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'Iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le quote annuali maturate ma non corrisposte continueranno ad essere dovute dal soggetto cancellato.

Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione anche precedente la data di scadenza annuale.

In caso di trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno i soggetti interessati sono tenuti a versare al Collegio di Trapani la quota sociale per l'anno in corso; diversamente i soggetti provenienti da altro Collegio dovranno dimostrare che hanno versato la quota sociale presso il Collegio di provenienza e se ciò non è stata effettuata, dovranno versarla al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE VA INOLTRATA AL COLLEGIO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO SUCCESSIVO

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dal Collegio.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

La cancellazione decorrerà dalla data indicata nella domanda, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la/e quota/e, riferita/e alla data della richiesta di cancellazione.

Il Consiglio dopo opportuna verifica attiverà tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico del soggetto moroso.

ARTICOLO 6 - AVVISI DI PAGAMENTO

Il Collegio Provinciale, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e invia avviso tramite newsletter o PEC, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale;
- il termine di pagamento;

- le modalità per effettuare il versamento (Bonifico, c/c postale, PagoPA);
- la data di scadenza;
- la mora e la sanzione.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Trapani non è responsabile per eventuali variazioni di residenza o indirizzi di posta elettronica non comunicate dall'Isritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Tali mancanze non potranno essere in alcun modo addotte a scusante per il mancato o ritardato pagamento del contributo di cui all'art. 1.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Isritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio via e-mail o pec. L'Isritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Oltremodo, il mancato aggiornamento dei dati contenuti nell'Albo da parte dell'Isritto, qualora reiterato, potrà dar luogo a comportamento deontologicamente scorretto ai sensi dell'art. 15 Sezione V del Codice Deontologico; il Consiglio Direttivo si riserva di esaminare caso per caso talune circostanze e, a propria discrezione, interessarne doverosamente il Consiglio Disciplina.

Il Collegio dei Geometri e G.L. della Prov. di Trapani, in base all'importo dovuto **si avvarrà, con propria discrezionalità, dell'iscrizione a ruolo tramite l'Agenzia di riscossione, oppure con affidamento del recupero coatto tramite il legale**; ciò solo per coloro i quali si sono cancellati per dimissione e non abbiano ottemperato al pagamento della/e quota/e sociale/i, e per i morosi sospesi che si cancellano.

Prima di avviare la **riscossione coattiva**, ai **geometri interessati** sarà inviata la **comunicazione delle morosità con invito alla regolarizzazione**.

Il Collegio non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Isritto.

L'Isritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito web istituzionale www.geometri.tp.it

ARTICOLO 7 - VERIFICA PAGAMENTI

Dopo il 29 Febbraio, la segreteria del Collegio provvede alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati in possesso verificando sui conti correnti in dotazione (banca, poste o altro istituto) e procede ad avvisare gli Isritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva delle more e delle sanzioni.

ARTICOLO 8 - ISCRITTI CHE NON ADEMPIONO AL VERSAMENTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA AL PUNTO 3

Salvo diversa disposizione di scadenza, gli iscritti che non hanno pagato il contributo entro la data di scadenza prevista al punto 3) sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo per mora e sanzioni.

ARTICOLO 9 - IMPORTO DI MORA

L'importo di mora e sanzioni è così determinato:

- l'importo di mora sarà di euro **5,00 mensili** per il pagamento di cui all'art. 3 (da **marzo a giugno**)

Sul contributo sociale di €250.00 verrà così conteggiato:

Per chi paga nel mese di marzo l'importo è di € 250.00+ 5.00 di mora =€255.00

Per chi paga nel mese di aprile l'importo è € 255.00+ 5.00 di mora =€260.00

Per chi paga nel mese di maggio l'importo è € 260.00+ 5.00 di mora =€265.00

Per chi paga nel mese di giugno l'importo è € 265.00+ 5.00 di mora =€270.00

Dal 1° luglio all'importo di € 270.00 sarà aggiunta la **sanzione di euro 15,00**.

Per chi paga nel mese di luglio l'importo è € 270.00+ 15.00 di sanzione =€285.00

Dal 1 agosto al 31 dicembre all'importo di €285.00 sarà aggiunta la mora di euro 5,00 mensili.

Per chi paga nel mese di agosto l'importo è di € 285.00+ 5.00 di mora =€290.00

Per chi paga nel mese di settembre l'importo è di € 290.00+ 5.00 di mora =€295.00

Per chi paga nel mese di ottobre l'importo è di € 295.00+ 5.00 di mora =€300.00

Per chi paga nel mese di novembre l'importo è di € 300.00+ 5.00 di mora =€305.00

Per chi paga nel mese di dicembre l'importo è di € 305.00+ 5.00 di mora =€310.00

La data di pagamento che verrà presa in considerazione, per l'eventuale applicazione della mora o della eventuale sanzione, è quella dell'effettivo timbro postale o della data di disposizione del bonifico.

ARTICOLO 10 – RIDUZIONE, ESONERI ED ESCLUSIONE DELLE SANZIONI

- A. Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato, può deliberare di **esonerare** dalla mora e/o dalla sanzione l'interessato nelle ipotesi dovute a **cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore**, presentando le dovute certificazioni comprovanti la circostanza.
- B. Le diverse ipotesi di esenzione dalla mora/o sanzione non sono cumulabili tra loro.
- C. In caso di decesso dell'iscritto/a nel mese di gennaio dell'anno di riferimento gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo dell'anno in corso.
- D. Per specifiche categorie, il Consiglio si riserva la facoltà di fissare annualmente quote diverse o stabilire l'esonero.
- E. Nel caso in cui l'iscritto moroso dovesse passare a miglior vita, e non avesse ancora versato la quota, gli eredi pagheranno la quota fissa di €250.00 senza la sanzione.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DALL'ALBO PER MOROSITA'

In base all'art. 2 della L. 436 del 03.08.1949, n. 536 il quale dispone quanto segue: *“i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.”*

Pertanto gli Iscritti non in regola con il versamento della quota dovuta oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento risultano morosi, e pertanto verrà avviato, qualora persistesse la situazione debitoria, il procedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione con eventuali riduzioni ed esclusioni, di cui al punto 10.

Decorso il termine ultimo stabilito per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC o raccomandata AR un sollecito di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Decorso, senza alcun riscontro detto termine, il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. n.° 7 della Legge 241/1990, darà corso all'avvio del procedimento di sospensione, invitando a mezzo PEC o raccomandata AR l'iscritto a produrre eventuali memorie entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Decorso il termine sopra indicato, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procedere con la formale delibera di sospensione, invitando l'iscritto all'immediato deposito presso la Segreteria del Collegio del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se in suo possesso.

Il provvedimento di sospensione dell'Iscritto sarà annotato nell'Albo Professionale.

Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici e a tutti gli iscritti all'Albo professionale così come previsto dalle vigenti norme.

I morosi accertati e interessati dal procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti con le relative more e sanzioni da corrispondere fino all'annualità in corso oltre alle eventuali spese di notifica per la sospensione inflitta.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

I sospesi continueranno a ricevere i PAGOPA mensilmente comprese le annualità dovute.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio.

Il perdurare della situazione debitoria darà facoltà al Consiglio Direttivo del Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

La revoca del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità avverrà con Atto Deliberativo del Consiglio Direttivo a seguito di espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle quote, nonché delle relative sanzioni e oneri accessori, con decorrenza dall'Atto di che trattasi.

ARTICOLO 12 - CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI MOROSI GIA' SOSPESI

Il Consiglio Direttivo vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

il Consiglio Direttivo **non puo' cancellare i sospesi prima dei tre anni, in quanto la volontà deve provenire dall'iscritto**; ciò secondo il regolamento per la professione di geometra (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274), art.10:

"Art. 10

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;**
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.**

IMPORTANTE: Le morosità persisteranno fino alla richiesta di cancellazione poichè **il contributo sociale è integralmente dovuto** non solo per tutta la durata della sospensione ma **fino alla cancellazione**, considerato che **la sospensione non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.**

Pertanto **la sospensione non arresta il pagamento delle annualità future dovute, fino alla richiesta di cancellazione per dimissioni dall'albo professionale** che occorre comunicare trasmettendo il relativo modulo di cancellazione, inviandolo per mail a colgeotp@comeg.it o pec collegio.trapani@geopec.it ; in quest'ultimo caso occorrerà sempre pagare il contributo sociale fino alla data di richiesta di cancellazione.

Ad esempio: se un soggetto è stato sospeso per l'annualità 2014 e si volesse cancellare con decorrenza 31/12/2024 pagherà i contributi sociali dal 2014 al 2024 con sanzione fino al 31/12/2024, oltre le eventuali spese di notifica per la sospensione.

Qualora la sospensione per morosità **persista da oltre 3 anni**, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri Consiglio procede, con apposita lettera Racc. A/R o PEC, ad avvisare il professionista sospeso invitandolo a sanare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC o Racc. A/R, la/le morosità maturata/e facendo nel contempo presente che il perdurare in difetto, sarà ritenuto quale mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione e che, conseguentemente, il Consiglio Direttivo procederà agli opportuni provvedimenti del caso.

Il recupero di quanto dovuto al Collegio verrà riscosso tramite recupero coatto nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Geometri e G.L. della Prov. di Trapani **si avvarrà dell'iscrizione a ruolo tramite l'Agenzia delle riscossioni**, oppure con affidamento del recupero tramite il legale;ciò solo per coloro i quali si sono cancellati per dimissione e non abbiano ottemperato al pagamento della/e quota/e sociale/i, e per **i morosi sospesi che si cancellano.**

Prima di avviare la **riscossione coattiva**, ai **geometri interessati** sarà inviata la **comunicazione delle morosità con invito alla regolarizzazione.**

L'iscritto moroso cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie, abbia pagato i contributi di cui era moroso.

La re-iscrizione comporta la presentazione integrale di una nuova domanda d'iscrizione, alla quale verrà assegnato un nuovo numero d'iscrizione.

ART. 13 - AGEVOLAZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE

- **I primi tre geometri abilitati 2023** con votazione da 80/100 avranno un **diritto al rimborso di €150.00 dietro espressa richiesta**, ma dovranno effettuare prima il versamento di €555.00 unitamente a quello di €168.00

per tasse di concessione governative, e solamente dopo, previa richiesta, sarà effettuato il rimborso di €150.00.

ARTICOLO 14 - ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI

Entro la prima riunione utile di Consiglio di ogni nuovo anno vengono compiuti gli accertamenti delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale, affinché il Consiglio possa prendere i dovuti provvedimenti disciplinari.

L'Ufficio di Segreteria renderà disponibile l'elenco completo degli Iscritti morosi per il Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno, programmando l'audizione dei morosi da parte del Presidente del Collegio.


L'inizio del procedimento disciplinare dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - NORME FINALI

Il presente Regolamento viene aggiornato in data 22/11/2023.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.

Trapani, 22/11/2023



IL PRESIDENTE

Dott. Geom. Francesco Parrinello